
ATTI 1.21.1 – 2013/4790/GU14

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 20 del 25 maggio 2015

Sono presenti i componenti del Comitato:

| | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| ZANELLA | Federica | Presidente |
| BOSCAGLI | Giulio | Vice Presidente |
| SAVOINI | Gianluca | Vice Presidente |
| BORELLA | Diego | |
| ROLANDO | Stefano | |

Oggetto: Definizione della controversia Ferrari XXX/H3G S.p.A.

La struttura proponente:

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la deliberazione di Comitato del 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTO il Regolamento interno del Co.Re.Com., approvato con propria deliberazione 7 novembre 2013, n. 63;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione A.G.Com. 179/03/CSP, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA l'istanza presentata in data 4 ottobre 2013, con cui il sig. Ferrari XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore H3G S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTE le note del 7 ottobre 2013 e del 15 novembre 2013, con le quali il funzionario responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, e ha invitato le parti a presentarsi all'udienza per la discussione della stessa fissata per il 19 dicembre 2013;

VISTO il verbale dell'udienza del 19 dicembre 2013;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con l'istanza presentata in data 4 ottobre 2013, il sig. XXX Ferrari ha chiesto la definizione amministrativa della controversia con l'operatore H3G S.p.A., ai sensi degli art. 14 e ss. Del. A.G.Com. 173/07/Cons, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, avente ad oggetto contestazioni relative a servizi di telefonia mobile.

1. La posizione dell'istante

L'avv. XXX Ferrari, nell'istanza di definizione della controversia e nel corso dell'audizione, ha lamentato l'impossibilità di usufruire dei servizi H3G sulle 3 utenze mobili di cui è intestatario (XXX, XXX e XXX) a causa della mancanza di copertura di rete all'interno del proprio studio professionale, sito in XXX.

Tale situazione veniva segnalata con diversi reclami inoltrati via fax (al n. XXX) all'operatore in data 29 gennaio, 4 febbraio, 6 giugno e 24 giugno 2013 (documenti acquisiti agli atti). Dal contenuto di tali reclami si evince che:

- l'avv. Ferrari era stato contattato da un tecnico H3G che aveva escluso la possibilità di porre rimedio al problema ed aveva evidenziato come il gestore di telefonia possa esclusivamente garantire la copertura all'esterno degli edifici, e non al loro interno;
- l'avv. Ferrari, per i disagi collegati all'inutilizzabilità dei servizi H3G, aveva ricevuto uno sconto in fattura sul canone relativo all'utenza XXX. Inoltre, aveva ricevuto dall'operatore l'indicazione – quale possibile soluzione al problema, di “forzare la scelta del gestore TIM sul telefonino”, ogni volta in cui lo stesso fosse stato utilizzato all'interno dello studio professionale;
- a causa della persistenza del problema, l'avv. Ferrari aveva chiesto ad H3G di potere trasferire le proprie utenze ad altro gestore senza dovere pagare alcuna penale.

In base a tali premesse, mediante l'intervento del Co.Re.Com., l'utente ha chiesto: lo storno della fattura n. 149100167 relativa a penali per recesso anticipato, un indennizzo per il disservizio pari ad € 1.250,50 (calcolato moltiplicando l'importo di € 2,50 per le 3 utenze interessate e per complessivi 167 giorni di “malfunzionamento”), nonché il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Nella memoria ritualmente presentata in data 4 luglio 2013 e nella replica del successivo 15 luglio 2013 H3G precisa quanto segue:

- In via preliminare, H3G S.p.A. segnala l'improcedibilità dell'istanza di definizione depositata dall'Avv. Ferrari, atteso che l'Operatore, nell'ambito della gestione del reclamo di controparte datato 4.02.2013, ha provveduto a riconoscere all'istante uno sconto reiterato di Euro 7/mensili per 12 mesi (ben superiore all'importo previsto dall'art. 24 *Carta dei Servizi*), quale indennizzo automatico per l'irregolare funzionamento dei servizi base. In base all'art. 2, comma 1, All. A, Del. A.G.Com. 73/11/CONS, e come più volte chiarito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'istanza di definizione

affidente una *causa petendi* per la quale l'operatore abbia già corrisposto l'indennizzo prima dell'instaurarsi della controversia è improcedibile sullo specifico punto.

- Nel merito, H3G rileva innanzitutto che il disservizio lamentato dall'avv. Ferrari risulta circoscritto, per espressa ammissione dell'utente, all'interno delle mura del suo studio professionale. Gli Operatori di telefonia mobile, tuttavia, non possono assicurare la cosiddetta "*copertura indoor*", ovvero la piena e totale copertura di rete all'interno degli stabili, stante l'innumerabile quantità di fattori capaci di interferire all'interno degli immobili con il segnale telefonico (es. i materiali edili, gli elementi strutturali).
- H3G, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 Del. A.G.Com. 2/01/CONS, *Licenza individuale per il servizio di comunicazioni mobili pubblico di terza generazione UMTS*, indica sul proprio sito le zone che possono dirsi coperte dal proprio segnale. Il Comune di Milano, ove l'istante dichiara di risiedere era ed è tutt'ora raggiunto dal segnale UMTS di H3G, come risulta agevole evincere dal grafico di copertura presente nel sito web www.tre.it.
- H3G segnala inoltre come l'assenza del segnale di copertura H3G non impedisca la completa e totale fruizione dei servizi voce ed sms grazie al "*roaming GSM*", ossia grazie all'appoggio dell'utenza H3G sulle frequenze di altri gestori di telefonia mobile.
- H3G ha ricevuto il primo fax di reclamo di controparte il 4 febbraio 2013 e, appena 2 giorni dopo, ha contattato il cliente per offrire l'indennizzo previsto dall'art. 24 *Carta servizi* relativamente al disservizio lamentato e riconoscendo a controparte un indennizzo di Euro 7 mensili reiterato per 12 mesi, tramite sconto sulle fatture di successiva emissione (viene allegata documentazione comprovante tale circostanza). Pur non tenuta a indennizzare il cliente per la presunta carenza di segnale all'interno delle mura del suo studio, H3G, in un'ottica di vera cura dell'utenza, ha applicato uno sconto reiterato sulle sue fatture, tentando così di "ridurre" il disagio patito dal cliente.
- H3G segnala che l'avv. Ferrari, cliente H3G sin dall'anno 2006, alla fine del 2012 ha scelto di attivare con lo stesso gestore un'ulteriore utenza rispetto a quelle già in uso; segnala altresì che i dati di traffico generato dalle tre utenze intestate all'avv. Ferrari (dati allegati alla memoria) dimostrano l'utilizzo quotidiano delle medesime, anche in orari lavorativi.
- Le numerazioni +39 XXX, +39 XXX e +39 XXX sono state disattivate a seguito di domanda di migrazione verso altro Operatore, avanzata dallo stesso istante. Tale richiesta ha determinato lo scioglimento anticipato di ciascun vincolo contrattuale in essere tra le parti. Come contrattualmente previsto, il Gestore ha poi emesso la Fattura n. 1349100167 di Euro 666,53 con l'addebito di somme per recesso anticipato. Di ciò, l'avv Ferrari era al corrente sin dalla stipula contrattuale in occasione della quale l'istante dichiarava per iscritto di conoscere ed accettare, apponendovi la propria firma, i termini e le modalità di fornitura del Servizio come descritti "*(...) nel Regolamento Vendita a Rate (...) nelle Condizioni Generali di contratto e nel Piano Tariffario prescelto*". E più in particolare, l'avv Ferrari accettava espressamente, apponendovi la relativa firma, quanto previsto dall'art. 11.2 *Nuovo Regolamento di Servizio Vendita a Rate*, in base al quale: "*In caso di recesso richiesto ai sensi dell'articolo 11.1, anche in caso di applicazione da parte di Tre della disciplina relativa ad eventuali limitazioni di utilizzo dei servizi in abbonamento, il Cliente sarà soggetto al versamento in un'unica soluzione delle rate residue, e non ancora corrisposte, relativo all'acquisto del Terminale. Inoltre, venendo meno i requisiti per l'applicazione delle Condizioni migliorative, sarà soggetto al pagamento di un importo, quale riallineamento forfetario alle condizioni economiche base per il periodo contrattuale precedente la data di efficacia del recesso, pari a quanto indicato dalla Tabella 1 a seconda dello sconto praticato sul canone mensile e del numero delle rate mensili previste per l'acquisto del terminale*".

- I costi fatturati dall'utente a seguito di risoluzione anticipata dei contratti sono dovuti essenzialmente al fatto che i contratti, al tempo stipulati tra le parti, prevedevano condizioni di favore per il cliente, quale, ad esempio, l'applicazione di tariffe convenienti rispetto alle tariffe *standard* offerte all'utente comune per i medesimi servizi e la possibilità di acquistare, tramite rateizzazione del prezzo, apparati telefonici, di medio/alto valore commerciale la cui rata mensile veniva restituita sotto forma di sconto sul canone. L'utente, a fronte di questi vantaggi, offriva la sua fedeltà e si impegnavano a rimanere vincolato per un certo periodo verso il Gestore, garantendogli così i tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio dei contratti. L'interruzione prematura dei rapporti crea uno squilibrio contrattuale, che sfocia nella richiesta dei suddetti costi di risoluzione, legittimati dalla necessità di riallineare le migliori condizioni tariffarie fruite dalla società istante rispetto a quelle generalmente praticate alla propria Clientela.
- Il Cliente era non solo informato di ciò, ma ha espressamente accettato la sussistenza del vincolo, in ragione della convenienza ravvisata sia nelle tariffe migliorative applicate sia nella possibilità di ottenere un telefono di medio/alto valore commerciale, in definitiva, gratuitamente, tramite il meccanismo sopra illustrato. A sostegno di quanto sopra esposto H3G produce un recente precedente giurisprudenziale, nell'ambito del quale, dichiarandosi inapplicabile nel merito la L. 40/2007, bene viene evidenziata la distinzione tra recesso da un abbonamento *tout court* e recesso da "specifiche offerte promozionali", riconoscendo nel secondo caso la legittimità delle c.d. penali.

Alla luce di quanto rilevato, H3G chiede il rigetto di tutte le domande avversarie.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del *Regolamento* ed è pertanto proponibile. Si rileva che l'eccezione sollevata da H3G di improcedibilità dell'istanza, ex art. 2, comma 1, *Regolamento indennizzi* (all. A, Del. A.G.Com. 73/11/CONS), è infondata e deve essere rigettata. Come è stato correttamente precisato, la citata disposizione del *Regolamento indennizzi* "*attiene agli aspetti sostanziali della liquidazione degli indennizzi applicabili nelle procedure di definizione, (...) non agli aspetti procedurali, che sono invece regolati dalla Delibera 173/07/CONS e, in particolare, dall'art. 14 che, solo, stabilisce i casi in cui l'istanza di definizione debba ritenersi improcedibile: tra tali ipotesi, non rientra quella della preventiva corresponsione degli indennizzi contrattuali*" (cfr Co.Re.Com. Lazio DL/026/14/CRL/).

Entrando nel merito della controversia, quanto acquisito all'istruttoria condotta non consente di affermare una responsabilità per inadempimento contrattuale a carico dell'operatore, con il conseguente rigetto delle domande di parte istante per i motivi di seguito esposti.

L'utente ha lamentato l'assenza di copertura della rete "3" solo *all'interno* dello studio professionale presso cui svolge la propria attività lavorativa: dunque né all'esterno dello stesso, né in altre zone della città di Milano o all'interno di altri edifici.

Se è indubbio che una simile situazione abbia arrecato disagio all'utente, è altresì vero che la stessa non possa essere ricondotta a una condotta inadempiente dell'operatore. E' noto, infatti, come tutti gli operatori misurino la copertura di rete in termini di percentuale di popolazione coperta *outdoor*, non potendo garantire la presenza di segnale all'interno degli edifici proprio a causa della possibile presenza di barriere che impediscono la penetrazione delle frequenze (del resto la telefonia mobile nasce per garantire servizi telefonici "in mobilità", consentendo a chi ne usufruisce di essere reperibile in movimento, in diversi luoghi geografici: in questo si differenzia dalla telefonia fissa, che intende assicurare la fruizione dei servizi di telefonia presso l'immobile in cui viene introdotta). Ciò, nel caso di H3G, è peraltro indirettamente confermato dal fatto che solo recentemente tale operatore ha informato i potenziali clienti della possibilità, a partire dal 2014 (grazie al

rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, della disponibilità di un blocco di 5 MHz nella banda di frequenza a 900) di potenziare “ancora di più” la copertura all’interno degli edifici dei centri abitati.

Chiarito ciò in merito alla c.d. copertura di rete, va evidenziato che la condotta di H3G è risultata conforme a quanto contrattualmente pattuito.

In base all’art. 4.2 *Condizioni generali di abbonamento* – conosciute e sottoscritte dall’avv. Ferrari – “3” fornisce i Servizi UMTS, «secondo i propri standard tecnici, nelle aree coperte dalla propria rete, nonché in quelle coperte dalle reti degli operatori nazionali GSM e/o GPRS con i quali abbia concluso accordi di *Roaming* nazionale e degli operatori esteri GSM e/o PCS e/o GPRS e/o UMTS con i quali abbia concluso accordi di *Roaming* internazionale, nei limiti della loro operatività, nel rispetto delle prescrizioni, legislative ed amministrative, vigenti in materia». H3G, dunque, si impegna ad offrire i propri servizi nelle aree coperte dalla propria rete e prevede, nei casi di carenza di tale copertura, il c.d. “*roaming GSM*”, ossia l’appoggio dell’utenza H3G sulle frequenze di altri gestori di telefonia mobile.

Ora, l’operatore H3G indica sul proprio sito la “mappa” della copertura di rete “3”, in ottemperanza a quanto prescritto dall’A.G.Com. e dal citato art. 4.2 *Condizioni generali di abbonamento* e in base a tale mappa, la zona in cui è collocato lo studio professionale dell’avv. Ferrari risulta effettivamente coperta dalla rete “3”. Ciò viene indirettamente confermato sia dal fatto che la contestazione dell’utente non è genericamente riferita alla mancanza di copertura di rete, ma, giova ribadirlo, solo ed esclusivamente alla carenza di segnale all’interno di uno *specifico* edificio, sia dal fatto che, come precisato da H3G e non contestato dall’istante, l’avv. Ferrari sin dall’anno 2006 ha fruito dei servizi H3G senza lamentare problemi di copertura di rete, e scegliendo, nel 2012, di attivare con lo stesso gestore un’ulteriore utenza rispetto a quelle già in uso.

A fronte di una generale e non contestata presenza di copertura di rete, la lamentata carenza di segnale all’interno dello studio di XXX, ben avrebbe potuto essere risolta, secondo H3G, mediante il c.d. *roaming GSM*; lo stesso avv. Ferrari, nella segnalazione del 6 giugno 2013, conferma la prospettazione, da parte di H3G, del *roaming* su rete TIM quale possibile soluzione alla difficoltà di utilizzo delle utenze *indoor*, ma ne scarta la praticabilità, in quanto di “scomodissima attuazione” (dal momento che il telefono “impiega troppo tempo a trovare le altre linee”).

Ora, considerato che a fronte del reclamo del febbraio 2013, H3G si è subito attivata inviando un tecnico, che ha confermato la sussistenza della problematica legata all’assenza di segnale esclusivamente all’interno dello studio professionale, considerato, altresì, che a tale problematica è stata offerta una soluzione attraverso il c.d. *roaming GSM* e considerato, infine, che l’operatore – circostanza confermata dall’utente – ha provveduto ad applicare uno sconto reiterato di Euro 7/mensili per 12 mesi (superiore all’importo previsto dall’art. 24 *Carta dei Servizi* quale indennizzo automatico per l’irregolare funzionamento dei servizi base), a compensazione del disagio patito dall’utente, si può affermare come da parte di H3G vi sia stata una gestione del cliente improntata alla trasparenza delle informazioni e alla tempestività degli interventi.

Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta da H3G, le SIM intestate all’avv. Ferrari – in particolare quella con numerazione XXX, inizialmente oggetto delle segnalazioni dell’utente – registrano traffico in uscita (ad esempio, nel bimestre luglio/agosto 2013 dalla citata utenza risulta che siano state effettuate 492 chiamate e siano stati inviati 339 sms), anche in orario lavorativo, a dimostrazione del fatto che il problema lamentato dall’istante fosse unicamente circoscritto alla copertura all’interno di un luogo specifico, e che dunque non fosse in generale preclusa la fruizione dei servizi in mobilità forniti da H3G. Tale circostanza, peraltro, non viene contestata dall’utente e può dirsi dunque acquisita in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..

Per tutte le ragioni appena esposte, la richiesta di indennizzo avanzata dall'utente per la difficoltà di fruizione di servizi H3G all'interno del suo studio professionale non può essere accolta.

Del pari non può accogliersi la richiesta di storno degli importi esposti nella fattura n. 1349100167/2013 a titolo di costi per recesso anticipato

In tema di costi applicati a titolo di recesso, disciplinati dalla L. 40/2007 (di conversione del d.l. 7/2007, cd. decreto Bersani), l'Autorità ha sempre fornito un'interpretazione univoca, avallata anche dai Giudici amministrativi, secondo la quale le spese/i costi" recuperabili dall'operatore in caso di recesso esercitato dall'utente sono solo quelli sostenuti per la disattivazione dell'impianto, e non anche quelli sostenuti in occasione della sua installazione. Questo perché il decreto Bersani ha voluto offrire all'utente la possibilità di recedere liberamente e in ogni momento dal contratto sottoscritto con l'operatore.

Secondo la ricostruzione di H3G, tuttavia, il caso in esame si inquadrerebbe non tanto nella fattispecie di penali per recesso anticipato dal contratto ma nella diversa fattispecie di recesso da offerte promozionali.

Sul tema, la sentenza Tar Lazio, sez. terza ter, n. 5361/2009 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, sent. n. 1442/2010), ha affermato che occorre fare una distinzione tra la pratica – ritenuta illegittima – di addebitare all'utente, al momento del recesso anticipato, anche le spese sostenute al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, e quella – legittima – di chiedere il rimborso degli sconti già praticati al cliente in ragione di un vincolo di durata contrattuale non rispettato.

In questa seconda ipotesi, entro cui si inquadra il caso in esame, *“l'operatore mette a disposizione dell'utente due diverse offerte, fra le quali egli è libero di scegliere, una a prezzo pieno, dalla quale può in ogni momento recedere salvo preavviso, ma senza essere sottoposto a rimborsi per spese diverse da quelle sostenute dall'operatore per la disattivazione dell'impianto [...], e un'altra promozionale a prezzo ridotto, per la quale l'operatore ha invece prefissato una durata che non preclude all'utente il recesso anticipato, ma che consente al primo (che ha fatto affidamento su un arco temporale di vigenza del rapporto contrattuale per coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della controprestazione offerta) di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento (legittimo) dell'utente non gli ha consentito di ottenere”* (cfr. Tar Lazio, sez. terza ter, n. 5361/2009).

Sulla base di queste premesse, i Giudici amministrativi hanno quindi ritenuto pienamente legittima la richiesta dell'operatore di restituzione degli sconti di cui l'utente ha infatti beneficiato durante la vigenza del rapporto contrattuale, riconducendo tale fattispecie al recesso anticipato da offerte promozionali e differenziandola quindi dalla diversa situazione del recesso anticipato dal contratto a prezzo pieno, tutelata dall'art.1 Decreto Bersani.

Sulla base dell'istruttoria condotta, e in particolare, dei documenti allegati da H3G alla memoria ritualmente depositata, i costi (euro 550,00 I.E.) addebitati nella fattura n. 1349100167/2013 sono da considerarsi legittimi, in ossequio a quanto evidenziato poco sopra.

L'avv. Ferrari, al momento della sottoscrizione del contratto, ha infatti accettato i termini e le condizioni contenute nel *Regolamento per la Vendita a rate* che, come precisato da H3G nella sua memoria, prevede espressamente, a fronte dell'applicazione di condizioni migliorative dell'offerta (di cui all'art. art.7.1: *Per tutta la durata del contratto, “Tre”, a miglior beneficio del Cliente rispetto alle condizioni dell'offerta base non vincolata, applicherà uno sconto mensile sul canone di importo complessivamente pari alla rata per l'acquisto del Terminale, ovvero, per utenze già attive che sottoscrivono un'offerta Vendita a rate, uno sconto mensile sul canone di importo concordato ed indicato nella Proposta di Abbonamento*), l'impegno per l'utente, in caso di recesso anticipato, non solo a versare in

un'unica soluzione le rate residue, non ancora corrisposte, relative all'acquisto del terminale, ma anche, venendo meno i requisiti per l'applicazione delle Condizioni migliorative, a pagare un importo, quale *"riallineamento forfetario alle condizioni economiche base per il periodo contrattuale precedente la data di efficacia del recesso, pari a quanto indicato nella tabella riportata dallo stesso Regolamento, a seconda dello sconto praticato sul canone mensile e del numero delle rate mensili previste per l'acquisto del terminale"*.

Poiché dalla documentazione prodotta da H3G (in particolare dalla copia delle fatture emesse) si evidenzia l'applicazione di sconti collegati alla vendita a rate di terminali, e attesa l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni poco copra evidenziate, i costi di recesso dalla promozione risultano dovuti e, pertanto, anche la domanda di storno presentata dall'utente deve essere respinta.

4. Spese di procedura

In merito alle spese di procedura, considerato il rigetto delle domande della parte istante, considerata altresì la condotta delle parti durante l'intera procedura di risoluzione delle controversie e, in particolare, l'avanzamento, da parte di H3G di proposte transattive al fine di una composizione bonaria della controversia, si ritiene che le spese di procedura debbano essere compensate tra le parti

VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell'A.G.Com;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di rigettare le domande avanzate dall'Avv. XXX Ferrari, con compensazione delle spese tra le parti.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre

La Presidente del Co.Re.Com.
dott.ssa Federica Zanella

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre